

DECRETO 2 maggio 2017.

**Riconoscimento dell'associazione «OI Pomodoro da industria Nord Italia» quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano per il prodotto «pomodoro da industria».**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 16 dicembre 2016 acquisita al protocollo al n. 1528 del 10 gennaio 2017, con la quale l'associazione «O.I. Pomodoro da Industria Nord-Italia» ha integrato la documentazione necessaria al riconoscimento come organizzazione interprofessionale per il prodotto «pomodoro da industria», ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, a livello di circoscrizione economica Nord-Italia, limitatamente ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera *a*) del citato regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale per la circoscrizione economica del prodotto pomodoro da industria è stata perfezionata in data 10 gennaio 2017;

Visto il decreto dipartimentale 11 gennaio 2016, n. 60, con il quale è stata nominata la commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto lo statuto dell'associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», approvato nell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2016;

Visto il verbale prot. DIQPAI 431 del 10 febbraio 2017 concernente le verifiche svolte dalla predetta commissione;

Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2016, n. 4690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del

19 gennaio 2017, è stata riconosciuta l'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» per il settore degli ortofruttili freschi e trasformati ad eccezione del pomodoro da industria;

Considerato che la richiedente associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 30% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale nonché del requisito minimo del 51% di rappresentatività a livello della circoscrizione economica territoriale di riferimento;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in capo alla richiedente associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia»;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera *a*) del regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale è stata perfezionata in data 10 gennaio 2017;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 marzo 2017;

Decreta:


Art. 1.

*Riconoscimento ed operatività*

1. L'associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», con sede in Parma, Strada dei Mercati 9/c - 43126 Parma, codice fiscale n. 92144750343, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale, a livello della circoscrizione economica Nord Italia, ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è relativa al prodotto «pomodoro da industria».

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è la circoscrizione economica denominata «Nord Italia» costituita dai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano.



## Art. 2.

*Controlli e revoca del riconoscimento*

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica, sia mediante controlli presso la sede dell'organizzazione.

3. L'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## Art. 3.

*Estensione delle regole*

1. L'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per la circoscrizione economica a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati dell'organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;


2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a 30 giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie



previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

*Il Ministro:* MARTINA

17A03378

DECRETO 8 maggio 2017.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Calabria di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, danneggiate dalle gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in

